

rimborso ed adottando i provvedimenti consequenziali; B) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi, spese oneri e commissioni del contratto di finanziamento n. 49982234 del 24/04/2014 e per l'effetto, dichiararne ex art. 1815 c.c. la non debenza; C) Accertare e dichiarare in relazione alle clausole del contratto di finanziamento n. 49982234 del 24/04/2014 la violazione degli art. 117, 121, 124 e 125 bis TUB, adottando i provvedimenti

consequenziali; D) In ogni caso accertare la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale e contrattuale, oltre che della normativa consumeristica richiamata nella parte in diritto, per avere la banca indicato un TAEG difforme da quello effettivo; E) Accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole contrattuali di cui agli artt. 3 e 4 del contratto di mutuo in contestazione e le corrispondenti clausole delle condizioni generali nn. 1, 2, 4, 7,10, 11 e 12 del contratto di finanziamento n. 49982234 del 24/04/2014, adottando i provvedimenti consequenziali; F) E, per effetto dei punti A), B), C) D) ed E), rideterminare, aggiornato all'attualità, l'esatto dare avere tra le parti, condannando la società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente incassate per gli interessi illegittimi corrisposti, oltre interessi legali e rivalutazione, imputando le maggiori e non dovute somme ad abbattimento della somma capitale ancora dovuta;ome in atto di citazione, previa remissione causa in istruttoria ed espletamento CTU ed escussione testi indicati . Vittoria di spese (precisazione udienza 22.11.2016)

PARTE CONVENUTA: Nel merito – in via principale rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, ivi incluse le istanze istruttorie. Nel merito - in via riconvenzionale dichiarare tenute e condannare la Sig.ra [REDACTED] in solido con la Sig.ra [REDACTED], al pagamento, in favore di [REDACTED], dell'importo di Euro 25.670,01 oltre agli ulteriori interessi moratori maturati e maturandi sulle somme dovute fino all'effettivo soddisfo, e/o di ogni diverso maggiore o minore importo risultante in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze

PARTE CHIAMATA - condannare [REDACTED] al pagamento a favore del Bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nello scaglione di valore fino ad euro 52.0000 pari ad euro 518,00 ☐ Accertare e dichiarare l' illegittimità e/o inammissibilità del mutuo di consolidamento – per la mancata conoscenza e conoscibilità dell' esposizione debitoria - funzionalizzato all' acquisizione in maniera indebita di garanzia obbligatoria - e comunque trattandosi di negozio realizzato in frode alla legge (art. 1344 c.c.), ossia di negozio mirante alla realizzazione di una finalità pratica vietata dall'ordinamento giuridico - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi, spese e commissioni del contratto di mutuo chirografario - n°49982234 del 24 aprile 2014 anche in correlazione ai pregressi rapporti n° 42678149 e n° 45080482 e per l' effetto dichiarare ex art. 1815 c.c. . la non debenza Conseguentemente - condannare la finanziaria [REDACTED] alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi, spese e compensi non dovuti maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o in subordine rideterminare aggiornato all' attualità l'esatto dare avere tra le parti sottoscrittrici, imputando i pagamenti effettuati a pagamento del capitale prestato per il finanziamento di cui è causa o in subordine - anche alla luce delle risultanze istruttorie applicando il rimedio sostitutivo di cui all'art. 125 Tub comma 7 per l'errata indicazione del TAEG, o applicando il rimedio sostitutivo di cui all'art. 117 Tub comma 7, generato dal costo occulto dato dal regime finanziario della capitalizzazione composta, come rilevato dal CTU, il Giudice voglia prospettare una seconda ipotesi di ricalcolo delle somme ripetibili applicando il tasso minimo bot. Tale applicazione comporterebbe: ☐ Finanziamento n. 42678149 del 2010 Debito ricalcolato €22.251,89 Importo Pagato €28.348,18 Rimborso pari ad €6.096,29 ☐ Finanziamento n. 45080482 del 2011 Debito ricalcolato €6.074,29 Importo Pagato €7.381,38 Rimborso pari a €1.307,09 ☐ Finanziamento n. 49982234 del 2014 Debito ricalcolato €30.020,34 Importo Pagato €20.335,60 Debito residuo € 9.684,74 - Debito finale € 2.281,36 ☐ Respingere la domanda riconvenzionale di [REDACTED], in quanto infondata e non provata per i motivi su esposti con specifica soccombenza sul punto “come in comparsa di risposta”(precisazione udienza 22.11.2016)

AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata da parte attrice (e fatta propria dalla terza chiamata) è fondata e può essere accolta nei termini che seguono, derivandone – per conseguenza logica – l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED]

Risulta pacifico che l'attrice (obbligata solidale la sorella terza chiamata) abbia stipulato con la convenuta ■■■■ due contratti di finanziamento (n° 42678149/2010 e n° 45080482/2011) e che ne abbia poi stipulato in terzo (n. 49982234 del 2014) volto in parte ad estinguere le residue esposizioni debitorie dei primi due contratti.

La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha affermato con nettezza che il contratto di mutuo stipulato per ripianare pregresse esposizioni debitorie verso lo stesso mutuante (il c.d. mutuo solutorio) non è nullo né contrario alla legge o all'ordine pubblico. L'accredito delle somme sul conto corrente integra la datio rei propria del mutuo e la loro immediata destinazione all'estinzione del debito preesistente costituisce un atto dispositivo distinto ed esterno alla fattispecie contrattuale, che purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3123/2026; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 889/2026). Questo principio è stato confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5841 del 2025, che ha escluso che il mutuo solutorio possa essere qualificato come mera dilazione di pagamento o pactum de non petendo.

L'architettura negoziale scelta dalle parti appare dunque astrattamente lecita e dovrà essere valutata nella sua rispondenza ai parametri di legittimità fatti valere con riguardo a ciascun finanziamento.

Dall'analisi svolta dal CTU, secondo parametri e criteri condivisi da questo Tribunale, secondo la giurisprudenza richiamata dallo stesso CTU e dunque includendo anche variabili non espressamente previste dalle istruzioni dettate da Banca d'Italia, i primi due finanziamenti sono risultati leciti alla verifica del superamento della soglia di usura, mentre risulta illecito ab origine ex art 644 c.p. il terzo finanziamento.

Ne consegue che, con riguardo a quest'ultimo, andrà valutata la valenza illecita,

quale ragione più liquida, al fine di depurare lo stesso da ogni remunerazione del credito in accordo a giurisprudenza diffusa secondo la quale “in caso di usura contrattuale accertata, il mutuatario ha diritto di vedersi restituire dal mutuante, oltre agli interessi pagati, anche gli altri oneri collegati al finanziamento, quali i premi assicurativi e le spese di istruzione della pratica.” (App. Torino 30.10.2020); si è in proposito osservato che “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo. La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell’usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”. (Cass. Sez. un. 24675/2017 e Cass. 8806/2017, Cass. 18221/2024)

Quanto agli altri due finanziamenti, andrà valutato se le somme imputate ad estinzione dei medesimi, fossero effettivamente dovute alla luce delle censure mosse da parte attrice e parte chiamata, al fine di pervenire alla determinazione degli effettivi rapporti di dare avere tra le parti.

Riguardo a tutti i finanziamenti per cui è causa, che usano moduli del tutto analoghi, va rilevato che la qualifica di consumatrice e la sinteticità dei prospetti che indicano quale facoltativa l’assicurazione non si conformano alle previsioni di Cass. 2989/2022, laddove ha affermato che devono ritenersi imposti i «contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati” ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o

capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall'inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l'efficacia alla stipula del contratto assicurativo»; va ritenuto che la contestuale e sostanzialmente automatica stipulazione della polizza, la totale assenza di prova in ordine alla effettiva negoziazione del dato specifico circa la facoltatività della copertura assicurativa e la totale assenza di specifica sottoscrizione delle relative clausole e avvertimenti debbano indurre a ritenere tale requisito sostanzialmente indotto all'atto della stipula da parte del contraente professionale, anche alla luce di riflessioni svolte in ambito non giudiziale (ABF, Coll. coord., 12 settembre 2017, nn. 10617, 10620, 10621; ABF, Coll. coord., 25 ottobre 2017, n. 13316; ABF, Coll. coord. 25 gennaio 2018, n. 2397) ma che offrono condivisibili argomenti, laddove osservano che la polizza abbinata ad un finanziamento deve presumersi obbligatoria, pur risultando formalmente facoltativa, ogni qualvolta il mutuatario-assicurato provi che il contratto assicurativo ha funzione di copertura del credito; è stato stipulato contestualmente al contratto di finanziamento, ha la stessa durata di questo e garantisce un indennizzo parametrato al debito residuo .

Va in primo luogo evidenziato che, seppur la giurisprudenza di legittimità abbia di recente ritenuto non astrattamente illecito il c.d. mutuo con ammortamento alla francese, il regime di capitalizzazione composta – pacificamente applicato nel caso di specie, come riconosciuto da ■■■■ e accertato dal CTU – comporta una sovrapproduzione di interessi e, come anche di recente ribadito da questo ufficio (Trib. Massa 17.11.2025 n. 679), “ se non specificamente pattuito, crea un onere maggiore per il mutuatario rispetto al regime di capitalizzazione semplice.... Il Tribunale condivide l'orientamento secondo cui l'impiego della capitalizzazione composta non dichiarata costituisce una forma occulta di capitalizzazione che

determina una produzione ricorsiva di un maggior monte interessi. Ciò configura un illegittimo effetto anatocistico in violazione dell'art. 1283 c.c.”.

Va rilevato che l'odierna attrice è qualificata come consumatore e non consta che tale modalità di calcolo sia stata né espressamente convenuta né adeguatamente trattata, così che dovrà ritenersi illecitamente applicata: alla luce di tale circostanza deve accedersi ai calcoli che lo stesso CTU del Fiandra individua a pag. 69 della propria relazione quanto al differenziale interessi che deriva dall'ammortamento in regime di capitalizzazione semplice: per i primi due finanziamenti risultano indebitamente applicati euro 1.777,64 ed euro 354,96 e tuttavia, con riferimento a tale valutazioni, vanno accolte anche le osservazioni di parte attrice laddove evidenzia come il CTU a pag. 19 dei chiarimenti 28.10.2024 afferma che “Per gli altri due finanziamenti del 15/10/2010 e 05/12/2011 si può ricostruire il piano di ammortamento al tasso bot vigente, rispettivamente pari allo 0,79 5 e 1,441% (cfr. allegati aggiuntivi 1.1 e 1.2)”, criterio che potrà essere applicato alla luce del combinato disposto dall'art. 117 commi 6 e 7° TUB (ove prevede che la nullità consegua anche per le clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”).

Ne deriva la nullità delle condizioni che hanno consentito alla convenuta di utilizzare nella determinazione del Taeg variabili diverse da quelle pattuite e in parte occulte: “l'errata indicazione del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che risulti inferiore a quello effettivamente applicato integra violazione degli obblighi di trasparenza sanciti dagli artt. 117 e 125-bis del Testo Unico Bancario e determina la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi. Tale nullità non inficia la validità del contratto ma comporta, in applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB, la sostituzione automatica del tasso pattuito con quello minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro rilevato nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto, da

applicarsi per l'intero periodo di durata del finanziamento. La difformità tra il TAEG indicato e quello effettivamente praticato costituisce mancanza di trasparenza nella rappresentazione del costo complessivo del credito, impedendo al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento. L'accertamento della difformità legittima il mutuatario alla ripetizione della differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli legalmente dovuti in base al tasso sostitutivo, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.” Trib. Torre Annunziata 12.4.2024 n. 1095.

Ne consegue che appare condivisibile la disamina, e le ragioni che la sostengono, effettuata dal CTP Caria nelle note allegato 13 ai chiarimenti del CTU del 28.10.2024 e possano effettivamente essere riconosciute all'attrice (e alla chiamata) non già le ridotte somme individuate dal CTU in funzione della mera applicazione della capitalizzazione semplice quanto le somme ivi indicate, determinate secondo i prospetti di calcolo in quella sede sviluppati e che hanno condotto alle seguenti ipotesi “a) Per il contratto n. 42678149 del 2010, sono stati pagati € 28.348,18, a fronte di un debito ricalcolato di € 22.251,89, per cui il consumatore vanta un credito di € 6.096,29; b) Per il contratto n. 45080482 del 2011, sono stati pagati € 7.381,38, a fronte di un debito ricalcolato di € 6.074,29, per cui il consumatore vanta un credito di € 1.307,09”

Diversa valutazione va effettuata per il terzo finanziamento, ovvero quello dell'anno 2014, posto che – essendo stata accertata la sussistenza di usura originaria, dovrà essere restituito il solo capitale netto erogato, calcolando il piano a tasso zero indicato dal CTU a pag 67 della propria relazione in euro 32.084,15, dal quale andrà detratto l'importo delle somme già versate dalla attrice e pari ad euro 20.263,00 con un debito residuo per tale titolo di euro 11.821,15 (pag. 68 rel. CTU). A tali conclusioni si perviene sia in forza della giurisprudenza di legittimità

(Cass. 15114/2025) che della plurima giurisprudenza di questo Tribunale, citata anche dal CTu e dalla parte attrice

Da tale importo vanno altresì detratte le ulteriori somme sopra indicate quali indebitamente percepite nei due contratti di finanziamento che quest'ultimo ha contribuito ad estinguere, ovvero euro 6.096,29 per il finanziamento 2010 ed euro 1307,09 per il finanziamento 2011, con un residuo dovuto attuale di euro 4.417,77.

A tale quadro consegue, in via del tutto logica, la reiezione della domanda riconvenzionale abbinata dalla convenuta, che non trova fondamento alcuno all'esito delle indagini tecniche svolte e delle conclusioni sopra evidenziate

La convenuta va ritenuta soggetto prevalentemente soccombente e dunque tenuta a rifondere le spese all'attrice e alla terza chiamata ex art 91 c.p.c., spese che si liquidano in misura prossima ai medi ex dm 147/2022 avuto riguardo allo scaglione 5200/26.000 (in tali termini riqualficata la domanda, anche alla luce della riconvenzionale qui azionata) per l'attrice e intermedia fra minimi e medi epr la chiamata, che si attestata su difese sostanzialmente conformi

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe

In parziale accoglimento delle domande di [REDACTED] e [REDACTED] dichiara la nullità delle clausole relative al calcolo del Taeg dei contratti di finanziamento n. 42678149 del 2010 e n. 45080482 del 2011, nonché la nullità per violazione dell'art. 1815 comma II c.c. delle clausole in ordine alla determinazione degli interessi corrispettivi del contratto n. 49982234 del 2014 e, per l'effetto, determina il residuo credito di [REDACTED] spa in euro 4.417,77, che condanna [REDACTED] a versare alla convenuta A [REDACTED]

██████████

Condanna ██████████ spa a rifondere a parte attrice e a parte chiamata le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 (oltre esborsi) per ██████████ e in euro 3.500,00 per ██████████, oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge

Respinge ogni altra domanda delle parti e pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta

Così deciso dal Tribunale di Massa il 22/06/2026

Il Giudice

Massimo Ginesi